VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA

- Relativamente alla contestazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio a seguito di un verbale di contestazione redatto in sede di verifica fiscale da una parte del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, l'Ufficio, tenuto conto delle considerazioni ed eccezioni espresse da questo Organo, conseguenti ad una approfondita istruttoria, ha accolto parzialmente l'istanza di autotutela, ritenendo di applicare l'art. 2, comma 1, lettera c) del D.M. 37/97, considerato che sussisteva errore sul presupposto dell'imposta in funzione della mancanza di precisione e concordanza delle presunzioni poste a favore dell'Ufficio.
- In merito alla segnalazione di fatture emesse a seguito di verifica fiscale, l'impresa ha affermato che le dette fatture sono state regolarmente annotate in corso dell'anno con la conseguente regolarizzazione del rilievo mosso.
 L'Ufficio si è riservata una diversa valutazione quando l'impresa opportunamente invitata avrebbe presentato in originale i libri contabili con le relative fatture richieste.

VERIFICHE DI FUNZIONARI DELL'UFFICIO

- Alla richiesta di annullamento in autotutela dell'accertamento conseguente ad un processo verbale di constatazione redatto da Funzionari dell'Ufficio in sede di controllo dei presupposti e condizioni fissati dall'art. 8 della Legge 388/2000 per i nuovi investimenti, la relativa istanza è stata rigettata in quanto la descrizione della fattura relativa alla realizzazione dell'impianto elettrico su un immobile di proprietà di terzi e non dell'impresa aveva determinato l'impossibilità di conoscere in modo certo se si trattasse di acquisto di un nuovo bene strumentale autonomo rispetto al bene non di

proprietà.

Inoltre l'incertezza derivava dalla mancata indicazione dei materiali istallati rispetto al vecchio impianto, del costo delle prestazioni di lavoro per la posa in opera, elementi indispensabili per una distinzione tra beni strumentali (**agevolati**) e costi pluriennali (**non agevolati**).

QUESITI E VARIE

- Segnalazione di censure per comportamenti della Commissione Tributaria, la quale ha precisato che per quanto attiene alla riunione di due procedimenti assegnati a Sezioni diverse della stessa Commissione è stato applicato l'art. 29 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 con la riemissione degli atti al Presidente che ha provveduto in merito.
- In merito alla richiesta di inapplicabilità degli studi di Settore e di accelerazione nei lavori dell'Osservatorio è emerso che in merito al meccanismo degli Osservatori Provinciali la circolata n. 96 del 15.11.2001 della Direzione Centrale Accertamento i casi concreti vanno evidenziati da ciascun componente e comunque agli Uffici dell'Agenzia o alle Associazioni di categoria non rappresentate nell'Osservatorio o più in generale, ad altre Organizzazioni rappresentanti gli interessi diffusi dei contribuenti che presentino i casi specifici ad uno o più componenti che avranno carico di portare a conoscenza dell'Osservatorio le questioni da esaminare.

Nel caso in specie l'istanza risulta presentata direttamente dall'istituto in contrasto la trasmissione dell'istanza alla relativa Associazione di Categoria componente dall'Osservatorio, che potrà presentare il caso concreto all'attenzione dei Componenti. L'Osservatorio dovrà valutare la fondatezza delle questioni sollevate, tenendo presente che le stesso dovranno interessare

generalmente un numero significativo di soggetti e che le condizioni di criticità devono essere oggettivamente riscontrabili come da circolare n. 96/2001.

- È stata eccepita l'incompletezza delle cartelle di pagamento dalla quale non si rilevava la data di notifica.

 In merito a tali rilevanti problematiche si richiama l'attenzione dell'Ufficio Comunicazioni Istituzionali, Normative del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

- Relativamente alla richiesta di chiarimenti in ordine alle disposizioni riguardanti l'esonero dal pagamento della tassa auto per i soggetti portatori di handicap, la circolare del Dipartimento delle Entrate n. 186 del 15.07.1998, emanata per meglio definire l'ambito applicativo dell'art. 8 della Legge 449/97, ha chiarito che al fine di ottenere l'esenzione in argomento, i contribuenti debbono inoltrare al competente Ufficio apposita istanza, munito di documenti dell'autoveicolo e di copia della certificazione di invalidità dalla quale risulti che l'invalidità comporta «ridotte e impedite capacità motorie permanenti», allo scopo di consentire all'Ufficio di verificare la sussistenza dei requisiti, ricordando, inoltre, che l'esenzione riveste carattere permanente fino a quando non vengano comunicate da parte del soggetto interessato le eventuali variazioni delle condizioni previste.

 In merito alla valenza delle circolari amministrative emanate da un Organo Centrale, si osserva che costituiscono nei confronti degli Organi periferici il ruolo di direttive al fine di determinare gli aspetti e le modalità applicative di una norma.

 Si ritiene di precisare che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 46 dell'11.06.2001, ha precisato che per usufruire dei benefici fiscali di cui all'art. 30 comma 7, della Legge n. 388/2000, deve esistere la situazione di handicap

grave, definita dall'art. 3 comma 3, della Legge 02.02.1992, n. 104, derivante da patologie che comportino una limitazione permanente della deambulazione.

Le spese di acquisto dei mezzi rivolti a facilitare l'autosufficienza sono detraibili integralmente nella misura del 19%, mentre devono essere dichiarati – nel rigo RPA dello stesso modello – i costi sostenuti per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli la cui detrazione del 19% spetta una sola volta per ogni quattro anni per un solo veicolo.

- Relativamente al pagamento omesso dell'imposta sulla pubblicità si è precisato, in relazione al caso in trattazione, che supera la superficie di 300 cmq., al di sotto della quale esiste l'intassabilità assoluta (art. 7 comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, mentre le leggi n. 448/2001 e n. 76/2002 hanno esentato dall'imposta le "*insegne di esercizio*" **di attività commerciali o di produzioni di beni e servizi, che di superficie non superiore a 5mq. non comprendendo nell'esenzione le targhe professionali.**

 I suddetti principi sono stati recepiti da numerosa giurisprudenza che ha escluso l'applicazione estensiva della norma al di fuori dei casi tassativamente indicati.

- In merito alla richiesta documentazione per controlli fiscali delle dichiarazioni dei redditi è stato chiarito che nell'espletamento dei controlli formali ex art. 36/ter del D.P.R. n. 600/73 nella quasi totalità la documentazione richiesta è agevolmente prodotta dai contribuenti in quanto già disponibile nelle copie delle dichiarazioni in loro possesso; nei rimanenti casi è acquisita direttamente dall'Ufficio se attinente a dati presenti nei propri archivi informatici e storici.

 Per il caso in esame per la documentazione relativa alle detrazioni per i

familiari a carico è stato chiesto il relativo prospetto al fine di acquisire il necessario controllo non essendo l'Ufficio in possesso del modello cartaceo della dichiarazione originale e di poter acclarare tutte le condizioni che giustifichino in tutto o in parte le detrazioni richieste.

- Relativamente agli **interessi passivi per mutuo ipotecario**, ferma restando la necessaria esibizione delle ricevute bancarie attestanti l'avvenuto pagamento, va richiesta semplicemente l'indicazione degli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, rientrando tra gli adempimenti dell'Ufficio gli eventuali ulteriori controlli sulla scorta degli atti in proprio possesso.

Si confida pertanto nell'autorevole e sollecito intervento di S.E. il Ministro dell'Economia e delle Finanze On. Prof. Domenico Siniscalco nonché delle Autorità ministeriali alle quali si trasmette la presente relazione affinché il Disegno di Legge 5699, presentato alla Camera dei Deputati e all'esame della Commissione Finanze della Camera, possa, al più presto, essere approvato per dare un definitivo assetto all'Istituto e una coerente risposta alle attese di tutti gli Uffici del Garante.

Si porgono i più devoti e cordiali ossequi e ringraziamenti.

I Componenti

Dott. Giuseppe Xibilia

Avv. Francesco Pillitteri

Prof. Avv. Benedetto Pellingra
Presidente Onorario del Consiglio di Stato
Presidente dell'Ufficio del Garante
del Contribuente per la Sicilia
Estensore

ATTIVITÀ SVOLTA NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2004

Un'attenta panoramica e disamina giuridica delle problematiche che hanno interessato il "Garante del Contribuente per la Sicilia" nel corso del semestre luglio – dicembre 2004 si desume dalla seguente situazione di cui agli allegati nei quali vengono enunciati i vari provvedimenti adottati con le relative motivazioni nelle varie materie ai fini di uno studio sulle questioni di rilievo di seguito evidenziate che sono altresì utili per l'ulteriore svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'Economia e Finanze all'Ufficio Comunicazioni Istituzionali del Dipartimento delle Politiche Fiscali.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2001 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO–DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N° 1 DEFINITI N. 1 ACCOLTI N. 1 RESPINTI N. //

1) SESSA GIANFRANCO pratica n. 94 Direzione Regionale Sicilia **ACCOLTO**

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2002 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA AVVISI DI LIQUIDZIONE

RIMASTI N. DEFINITI N. 3 ACCOLTI N. // RESPINTI N. 3

1) FICHERA SALVATORE pratica n. 14 Comune di Catania **ARCHIVIATO**

Richiesta di annullamento in autotutela avviso di liquidazione ICI anno 1998 in quanto ritenuto illegittimo sia per le variazioni a titolo di proprietà degli immobili, sia perché mancante dell'aliquota d'imposta applicata.

Malgrado sette note di sollecito il Comune non ha mai dato alcuna risposta.

Avendo perso la vertenza attualità la pratica è stata archiviata.

2) TERMINE CALOGERO pratica 102 Comune di Sciacca **RESPINTO**

Richiesta di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione relativo alla tassa TOSAP per il godimento di "passo carrabile", essendo i suoi magazzini "a raso" del manto stradale.

La pratica è stata archiviata in quanto il contribuente ha interessato la Commissione Tributaria Provinciale.

3) TUTTILMONDO ANGELO pratica n. 166 Comune di Palermo **RESPINTO**

Contestazione di errata notifica di accertamento avviso di liquidazione per tassa automobilistica anno 1992.

Il Comune con nota conclusiva dell'11/10/2004 prot. n. 58225/1 ha

comunicato che non è stata trovata alcuna pratica depositata a nome del contribuente, e che per la sigla apposta per ricevuta deposito non si può stabilire con certezza l'appartenenza.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2002 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N. DEFINITI N. 1 ACCOLTI N. // RESPINTI N. 1

1) FARSURA COSTRUZIONI s.p.a. pratica n. 21 Ufficio Palermo 3 **RESPINTO**. Richiesta di rimborso credito di imposta IRPEG e ILOR 1988 in ottemperanza alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
L'Ufficio con nota del 22/10/2003 prot. n. 74066 ha comunicato che la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello di parte, per cui ha autorizzato la Concessionaria a riprendere la procedura del carico iscritto nei ruoli.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2002 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2004

QUESITI E VARIE

RIMASTI N. DEFINITI N. 1 ACCOLTI N. 1 RESPINTI N. //

1) Difensore Civico Comune di Militelio Val di Catania pratica n. 153 Comune di Militello Val di Catania **ACCOLTO**

Il Difensore Civico ha proposto il problema dei contributi di canone di locazione anno 1990

Il Comune con nota conclusiva del 6/10/2004 prot. n. 12121 ha relazionato quanto già esposto, con l'impegno di riprendere la questione quando si concretizzano i pagamenti dei contributi.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2003 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA ACCERTAMENTI

RIMASTI N. **DEFINITI N. 1** **ACCOLTI N. 1** **RESPINTI N. //**

1) GERACI GIOACCHINA – pratica n. 183 – Ufficio di Palermo 3

ACCOLTO PARZIALMENTE

Richiesta di annullamento in autotutela di accertamento per l'anno 1996 l'Ufficio con nota del 12.10.2004 ha comunicato di avere accolto parzialmente l'istanza a causa della mancanza di precisione e concordanza delle presunzioni poste a base della notifica, così come espresso da questo Collegio.

INTERPELLI PERVENUTI NEL 2003 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004

AUTOTUTELA AVVISI DI LIQUIDAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

RIMASTI N. DEFINITI N. 5 ACCOLTI N. // RESPINTI N. 5

1) GULOTTA PAOLO - pratica n. 56 - Comune di Sciacca **RESPINTO**

Richiesta di annullamento in autotutela di pagamento TARSU in quanto già pagata a mezzo c/c in quattro rate.

La Montepaschi SE.RI.T. Agrigento e le Poste Italiane hanno chiarito che il contribuente ha versato £. 2.664 e non Euro 26,40.

2) ACQUAVIVA SEBASTIANO - pratica 69 - Comune di Catania

ARCHIVIATO

Richiesta di annullamento cartella di pagamento di tassa TARSU per il 2000 stante che dal 1982 non risiede a Catania.

Le tre note di sollecito sono rimaste senza risposta da parte del Comune per cui essendo venuta meno l'attualità la pratica è stata archiviata.

3) CUCCHIARA VINCENZO - pratica 118 - Agenzia del Territorio

RESPINTO

Richiesta di annullamento atto di applicazione di pena pecuniaria perché tardiva nei termini e per errata notifica.

Ritenendo il ricorso alla Commissione Tributaria non economico, il contribuente ha i pagato la somma richiesta ridotta ad un quarto.

In merito all'istruttoria di tale interpello questo Organo ha interessato l'Agenzia del Territorio - Direziono Regionale della Sicilia, la quale, a seguito di numerosi solleciti, ha trasmesso la richiesta relazione che tratta nei particolari la vicenda.

Si conferma la legittimità, dell'operato dell'Ufficio in merito all'emissione dell'atto sanzionatorio, in quanto a norma dell'art. 20, comma 1° del D.Lgs. n. 472, l'atto di irrogazione della sanzione deve essere notificato a pena decadenza entro il 21 dicembre dei quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, per cui, nel caso in specie, la violazione del termine di presentazione della variazione relativa ad un immobile di proprietà sito in Montelepre, Via San Bartolo n. 5, fissato dalla legge ai 31/12/1997, decorreva dal 1° gennaio 1998, giorno successivo a quello previsto dalia scadenza, e si è materializzato il 28 Gennaio 1998, giorno di presentazione in Ufficio della denuncia di variazione.

La violazione è quindi avvenuta nell'anno 1998 ed i cinque anni successivi decorrevano dal 1° Gennaio 1999 al 31/12/2003, ne consegue che la notifica avvenuta il 4/4/2003 è perfettamente regolare.

In quanto al lamentato difetto di notifica, la Direzione nella, sua relazione ha ritenuto che l'operatore postale non trovando il contribuente all'indirizzo indicato, confermato peraltro dalla, consultazione della banca - dati dell'Anagrafe Tributaria, ha consegnato l'atto alla Signora Provvidenza Passatempo, abitante al numero civico n. 8 che l'ha ritirata.

In ogni caso, ogni contestazione sulla modalità della notifica è stata superata dal fatto che la notifica stessa ha raggiunto il suo scopo in virtù del 3° comma dell'art. 156 e.p.c.. in quanto, proponendo il contribuente all'Ufficio le sue deduzioni sull'atto contestato, ha dimostrato la piena conoscenza della sua

esistenza e del suo contenuto.

In merito alla misura della sanzione, questa è rimessa in discrezione del Direttore dell'Ufficio che si è mosso, nel caso in specie, tra il minimo di Euro 25,00 e il massimo di Euro 129,00, così come stabilito dall'art 52, c. 3°, della legge 47/85, sostituito dall'art. 4 del 656/85 ed integrato dall'art. 8, c. 2 dei D.L 332/89, tenuto conto nella determinazione della gravita della violazione, dell'opera svolta dal contribuente per l'eliminazione delle conseguenze, nonché della sua personalità, desunta dall'esistenza di precedenti infrazioni e delle sue condizioni economiche e sociali.

Peraltro il contribuente in sede procedurale si sarebbe limitato a contestare la decadenza ed il difetto della notificazione dell'atto iniziale e non il tipo e la misura della sanzione se non dopo il pagamento della somma richiesta.

È corretta, inoltre, la richiesta di spese per notifica in quanto prevista dall'art. 4 della legge 10/5/1976, n. 249, mentre l'entità della somma di Euro 5,16 è stata fissata dal Decreto dei Ministero delle Finanze dell'8/1/2001.

Infine la relazione chiarisce che la replica dell'Ufficio alle deduzioni presentate dal contribuente datata 18/6/2003 risulta regolarmente protocollata al n. 243698, per cui la mancanza della sua indicazione nell'atto è da attribuire ad una dimenticanza dell'Ufficio.

La relazione conclude nella riconferma della regolarità degli atti emessi e nel sottolineare che, in ogni caso, essendo stata pagata la sanzione, si è definitivamente estinto il procedimento amministrativo.

4) PERRONE PIETRO pratica n. 55 Comune di Palermo **RESPINTO**

Contestazione cartella di pagamento TARSU

Il Comune con nota del 6/5/2004 prot. n. 3633/2 ha comunicato di non avere

notizia di cartella inviata al contribuente.

5) SCIANNA PASQUALE pratica n. 200 - Comune di Campofelice di Roccelia

RESPINTO

Richiesta di annullamento avviso di liquidazione ICS.

Il Comune con nota del 25/5/2004 prot. n. 2010, ha comunicato che è stato ritenuto come fabbricato in costruzione per il valore di area edificabile.

INTERPELLI PERVENUTI NEL2003 E DEFINITI NEL SEMESTRE LUGLIO – DICEMBRE 2004

RIMBORSI

RIMASTI N. DEFINITI N. 12 ACCOLTI N. 10 RESPINTI N. 2

1) DI BELLA Antonino e CIANCIO Giuseppe pratica n. 104 Uff. Bagheria

ACCOLTO

Richiesta rimborso ILOR anni 1994.

L'Ufficio, con nota del 14/10/2004 prot. n. 13633 ha comunicato che il richiesto rimborso verrà erogato mediante ordinativi collettivi centralizzati.

2) GUARRELLO LUIGI pratica n. 119 Ufficio di Catania **ARCHIVIATO**

Richiesta rimborso IRPEF per l'anno 1994

Malgrado i solleciti non è pervenuta alcuna risposta dall'Ufficio. Constatata la mancata attualità la pratica è stata archiviata.

3) BIANCO ANTONIETTA pratica n. 178 Ufficio di ROMA **ACCOLTO**

Richiesta rimborso di imposte ipotecarie e catastali.

L'Ufficio, con nota del 30/8/2004, prot. n. 46847 ha comunicato di avere disposto il richiesto rimborso che sarà erogato con i fondi competenti

4) SABINO GIUSEPPE pratica n. 180 Ufficio di Catania **ACCOLTO**

Richiesta rimborso IRPEF e IVA anni 1985 e 1989.

Si è informato il contribuente che non possono essere previsti i tempi di